

Accordo ex art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241

ACCORDO QUADRO PER LA DISAMINA COORDINATA DEI PROGETTI DI RIPARAZIONE/RICOSTRUZIONE DI AGGREGATI PRIVATI NEI QUALI CONFLUISCONO EDIFICI DI CULTO DEL PATRIMONIO CULTURALE FINANZIATI CON FONDI PUBBLICI

TRA

Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Segretariato regionale per l'Abruzzo, con sede in L'Aquila, in via Francesco Filomusi Guelfi snc e per esso il Segretario regionale *ad interim*, l'Arch. Stefano D'Amico, di seguito indicato come: "Segretariato";

Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città dell'Aquila e dei Comuni del Cratere, con sede in L'Aquila, in via San Basilio n. 2A e per esso l'Arch. Maria Alessandra Vittorini, di seguito indicato come: "Soprintendenza";

La Regione Abruzzo, Giunta regionale dipartimento infrastrutture, trasporti, mobilità, reti e logistica servizio genio civile di L'Aquila, con sede in L'Aquila, in via Salaria Antica Est 27 e per esso l'Ing. Carlo Giovani, di seguito indicato come: "Genio Civile";

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, con sede in Fossa, in p.zza Gemona n. 1 e per esso l'Ing. Raffaello Fico, di seguito indicato come: "USRC";

Premesso che

- nell'ambito dei processi di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 2009 è stata rilevata particolare complessità con riferimento agli aggregati nei quali confluiscono edifici di proprietà privata unitamente ad edifici di culto;
- la cennata complessità deriva dall'applicazione delle previsioni di cui al *d.p.c.m.* 4 febbraio 2013 e la disciplina speciale introdotta solo nell'agosto 2015 riferita alle procedure volte alla ricostruzione degli edifici di culto che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, laddove finanziati con fondi pubblici;
- nell'ambito delle citate casistiche la complessità è dovuta all'isolamento della quota parte di contributo pubblico gestito con le procedure in essere per la ricostruzione privata da quella riferita agli edifici di culto finanziati con fondi pubblici assoggettati a procedure di evidenza pubblica;
- l'art. 11, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2015 convertito in legge n. 125 del 2015, infatti reca la seguente disciplina: "*Le attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al periodo precedente è effettuata dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che assumono la*

veste di “stazione appaltante” di cui all’articolo 3, comma 33, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui all’articolo 197 del medesimo codice. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori, si applicano gli articoli 90 e 91 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del progetto, è assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della diocesi competente. La stazione appaltante può acquisire i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi eventualmente già redatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e depositati presso gli uffici competenti, verificandone la conformità a quanto previsto dagli articoli 90 e 91 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e valutarne la compatibilità con i principi della tutela, anche ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché la rispondenza con le caratteristiche progettuali ed economiche definite nel programma di cui al comma 9 del presente articolo, e l’idoneità, anche finanziaria, alla ristrutturazione e ricostruzione degli edifici. Ogni eventuale ulteriore revisione dei progetti che si ritenesse necessaria dovrà avvenire senza maggiori oneri a carico della stazione appaltante. Dall’attuazione delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”;

- tra le casistiche ricadenti nelle complessità di cui in narrativa meritano particolare rilievo quelle configurate da unità immobiliari di proprietà privata che intersecano la parte di aggregato adibita a chiesa in modo da rendere impossibile l’individuazione di unità strutturali cielo-terra omogenee dal punto di vista della proprietà;
- nelle casistiche portate all’attenzione delle Amministrazioni a vario titolo coinvolte è stata comunque individuata la necessità un intervento unitario per l’intero aggregato;
- tale necessità è altresì correlata alla lettura dell’art. 7 dell’*o.p.c.m.* 3820 del 2009 e art. 67-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito in legge n. 134 del 2012;
- i Piani di Ricostruzione inoltre prescrivono mediante le rispettive NTA *medio tempore* approvate l’approvazione da parte dei comuni di progetti unitari;
- l’art. 67-*ter*, comma 2, demanda agli Uffici Speciali l’istituzione di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo;
- le Parti hanno individuato l’opportunità di istituire un Gruppo di lavoro congiunto cui sottoporre la disamina coordinata e complessiva dei progetti di riparazione/ricostruzione di aggregati ricadenti nei comuni del cratere nei quali confluiscono edifici di culto; tale opportunità deriva dalla necessità di garantire l’agibilità dell’intero aggregato, prevenendo altresì il rischio di complesse interferenze amministrative dei vari atti e pareri di cui il progetto necessita sia esso riferito alla parte privata che alla parte assoggettata a procedure di evidenza pubblica;

Tutto ciò premesso

VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990. N. 241;

VISTO il d.p.c.m. 4 febbraio 2013 ed il DECRETO USRC n. 1 del 2014;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004

RICHIAMATO il DPCM 169 02.12.2019 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i

beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente valutazione performance”;

RICHIAMATO il D.M. 19 dicembre 2019 recante “Prosecuzione dell’attività della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città di L’Aquila e i comuni del Cratere oltre il 31 dicembre 2019” (rep. decreti n. 587 del 19/12/2019);

VISTO l’art. 11, comma 11-bis, del decreto legge n. 78 del 2015 convertito in legge n. 125 del 2015;

VISTO e RICHIAMATO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

VISTO e RICHIAMATO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

Quanto sopra visto, premesso e considerato

si conviene e si stabilisce quanto segue

Art. 1

(Valore delle premesse e degli allegati)

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2

(Finalità dell’Accordo)

Con il presente Accordo, le Parti firmatarie, nel riconoscere l'importanza delle finalità perseguite, intendono - ciascuna per quanto di competenza - promuovere la formalizzazione di un rapporto di collaborazione istituzionale che veda coinvolte le Amministrazioni firmatarie, facilitando l'espletamento delle azioni amministrative necessarie per l'attuazione del medesimo e mettendo a disposizione le competenze e le prerogative ad esse espressamente attribuite dalla Legge.

Le Parti firmatarie concordano di attivare una collaborazione per la disamina congiunta e coordinata di progetti di riparazione/ricostruzione di aggregati ricadenti nei comuni del cratere assoggettati in parte alla disciplina di cui all’art. 11, comma 11-*bis*, decreto-legge n. 78 del 2015 convertito in legge n. 125 del 2015 al fine di individuare una possibile divisione dell’intero aggregato in parte privata e in parte equiparata alla pubblica ai sensi della normativa sopra citata e un cronoprogramma dei lavori e delle fasi esecutive degli stessi che tenga conto dell’unitarietà del progetto.

Resta inteso che, per quanto concerne i procedimenti di competenza, le Parti firmatarie, parallelamente alla disamina degli aspetti comuni, provvederanno al rilascio degli atti di competenza secondo i rispettivi iter di legge.

Articolo 3

(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative alla presente Intesa dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate tramite e-mail ai seguenti indirizzi:

Segretariato: PEC: mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza: PEC: mbac-sabap-aq@mailcert.beniculturali.it

Genio Civile: PEC: dpe016@pec.regione.abruzzo.it

USRC: PEC: usrc@pec.it

Articolo 4

(Durata)

Il presente Accordo ha durata triennale, decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso, salvo scioglimento anticipato con comunicazione scritta a mezzo di Posta Elettronica Certificata.

Essa potrà essere prorogato per un periodo di eguale durata in ragione dello stato di avanzamento delle attività, previa comunicazione tra le Parti, con preavviso di tre mesi, a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Articolo 5

(Revisioni ed integrazioni)

Il presente Accordo potrà essere modificato, integrato o aggiornato esclusivamente in forma scritta con eventuali atti aggiuntivi o integrativi, previo accordo tra le Parti.

Esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali atti aggiuntivi o integrativi e sopravvivrà a questi ultimi, continuando con essi a regolare, in via generale, la materia tra le Parti.

Articolo 6

(Risorse finanziarie)

Per l'attuazione del presente Accordo, non è previsto il riconoscimento reciproco di alcun corrispettivo; pertanto, qualunque onere rimarrà a carico della Parte che è chiamata a sostenerlo.

Articolo 7

(Modalità di svolgimento delle attività)

In applicazione del presente Accordo le Parti firmatarie prenderanno parte alle singole sessioni di lavoro che verranno di volta in volta convocate dall'USRC. Su istanza dell'USRC, verranno costituiti appositi Gruppi di Lavoro i cui componenti saranno individuati di volta in volta dalle singole parti firmatarie del presente Accordo e dalle Amministrazioni coinvolte. Le Parti firmatarie si riservano la facoltà di individuare, nominare e sostituire i componenti del Gruppo di Lavoro in base alle proprie esigenze. La gestione documentale delle attività viene affidata all'USRC il quale metterà a disposizione di tutte le altre Parti la documentazione tecnica ed amministrativa riferita all'esecuzione del presente Accordo.

Articolo 8

(Riservatezza)

Tutti i dati, documenti o altri materiali che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione della presente Intesa dovranno essere considerati come "informazioni riservate", ove qualificati come tali dalla Parte che li comunica.

Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione della presente Intesa, salvo diverse pattuizioni, da formalizzarsi per iscritto.

Ciascuna delle Parti adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga, in virtù della presente Intesa.

Il presente accordo viene sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990. N. 241.

L'Aquila, 31 Agosto 2020

Letto, firmato e sottoscritto

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Segretariato regionale per l'Abruzzo

Il Segretario regionale *ad interim* arch. Stefano D'Amico

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città dell'Aquila e dei Comuni del Cratere

Il Soprintendente Arch. Maria Alessandra Vittorini

Regione Abruzzo

Giunta regionale dipartimento infrastrutture, trasporti, mobilità, reti e logistica

Servizio genio civile di L'Aquila

Il Dirigente Ing. Carlo Giovani

Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere

Il Titolare Ing. Raffaello Fico